



COMUNE DI TREVÌ NEL LAZIO  
(Prov. Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA ORDINARIA

VERBALE N. 10 DEL 21.05.2004

OGGETTO: CONVENZIONE DI COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

L'anno duemilaquattro il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 17,30 in Trevi nel Lazio e nella residenza Municipale, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco con avvisi scritti a domicilio, si è ivi riunito.

Fatto normale appello nominale, risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1-BARBONA Bruno	<u>  x  </u>	<u>    </u>
2-CRISCI Antonio	<u>  x  </u>	<u>    </u>
3-DE FANCESCHI Mario	<u>  x  </u>	<u>    </u>
4-TARABORELLI Antonio	<u>  x  </u>	<u>    </u>
5-MOLINARI M. Vittoria	<u>  x  </u>	<u>    </u>
6-CERA Stefano	<u>  x  </u>	<u>    </u>
7-SIBILIA Gianfranco	<u>  x  </u>	<u>    </u>
8-IONA Goffredo	<u>  X  </u>	<u>    </u>
9-CERA Maurizio	<u>  x  </u>	<u>    </u>
10-D'OTTAVI Paolo	<u>    </u>	<u>  x  </u>
11-CERRI Franco	<u>  x  </u>	<u>    </u>
12-IONA Giuseppe	<u>    </u>	<u>  x  </u>
13-PARIS Luciano	<u>  x  </u>	<u>    </u>
TOTALE	<u>  10  </u>	<u>    3  </u>

=Accertato che il numero dei presenti è legale, secondo le prescrizioni di legge, il Sig. Barbona Bruno Sindaco, ha assunto la presidenza ed ha dichiarato aperta la seduta, che si tiene pubblica con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Elisabetta TECCA

=Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli sulla regolarità contabile e tecnica dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art.49 del DLgvo 267 del 18.08.2000.

sottoscrivendo in data 29.12.2000 la convenzione di cooperazione per la gestione del Servizio Idrico Integrato;

= Che successivamente sono state apportate da parte della conferenza dei Sindaci modifiche sostanziale alla convenzione stessa con opportuni atti aggiuntivi;

= Che le modifiche con i relativi atti aggiuntivi vanno sottoposte agli Enti territoriali ricadenti nell'ambito dell'ATO 2, per l'approvazione da parte dei rispettivi consigli.

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare la convenzione modificata e alla sua approvazione

## IL CONSIGLIO

- che la legge 5 gennaio 1994 n.36, più oltre L.36/94:
  - o detta i criteri per la tutela e l'uso delle risorse idriche
  - o ha definito il Servizio Idrico Integrato come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, servizio più oltre denominato anche S.I.I.
- che la legge regionale 22 gennaio 1996 n. 6, più oltre L.R. 6/96, ha:
  - o delimitato gli ambiti territoriali ottimali della Regione Lazio, ed in particolare quello denominato ATO 2;
  - o indicato come forme di cooperazione tra i Comuni e le Province interessate per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità la convenzione di cooperazione o il consorzio come rispettivamente previsti dagli articoli 30 e 31 del Decreto Legislativo n. 267/00;
- che i comuni e le provincie dell'ATO 2 in data 9 luglio 1997 hanno sottoscritto la Convenzione di Cooperazione al fine di coordinarsi per organizzare il servizio idrico integrato;
- che la Legge Regionale del 9 luglio 1998 n. 26 ha dettato, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 della legge L.36/94, le norme per il trasferimento del personale al Gestore del S.I.I.;
- che la Giunta Regionale del Lazio:
  - o ha fissato, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 6/96, con delibera del 31 luglio 1997 n. 5108 i criteri e gli indirizzi per la rilevazione delle opere esistenti e la formazione del Piano d'Ambito;
  - o ha approvato, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 6/96, con delibera del 4 novembre 1997 n. 6924 la "Convenzione tipo per la gestione del Servizio Idrico Integrato" secondo il cui schema è stato predisposto il presente atto;
- che i comuni e le provincie dell'ATO 2 con la sottoscrizione della Convenzione di Cooperazione, avvenuta in data 9 luglio 1997, hanno costituito, ai sensi degli articoli 6 e 4 della L.R. 6/96 la precedentemente nominata Autorità di Ambito per la gestione unitaria del Servizio Idrico Integrato;
- che i comuni e le provincie dell'ATO 2 hanno deciso di adottare per la gestione del S.I.I. la forma della società a prevalente capitale pubblico così come prevista dall'articolo 22 comma 3 lettera c della legge 142 del 1990 (comma 1 dell'art. 12 della Convenzione di Cooperazione);
- che i comuni e le provincie dell'ATO 2 hanno individuato il Gestore nella allora Azienda Speciale del Comune di Roma A.C.E.A. dopo la sua trasformazione in Società per Azioni a prevalente capitale pubblico (comma 2 dell'art. 12 della Convenzione di Cooperazione);
- che i comuni e le provincie dell'ATO 2 con delibera 1/99 della Conferenza dei Sindaci del 26 novembre 1999 hanno preso atto e riconosciuto che ACEA S.p.A., quale risultante dalla "trasformazione" dell'Azienda speciale A.C.E.A. - Azienda Comunale Energia & Ambiente

in Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale per la gestione di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 22, comma terzo, lett. e) legge 8 giugno 1990 n. 142, soddisfaceva tutte le condizioni e possedeva tutti i requisiti previsti dall'art.12 della Convenzione di Cooperazione ed, in attuazione di quest'ultima disposizione, ha confermato ACEA S.p.A. quale soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO2 Lazio Centrale-Roma per il tramite di ACEA ATO 2 S.p.A. e che pertanto l'affidamento del servizio è avvenuto con la predetta delibera;

- che l'Autorità di Ambito come sopra costituita ha:

- individuato, secondo i succitati criteri fissati dalla Regione Lazio, le procedure e modalità di raggiungimento degli obiettivi posti dalla L.36/94 predisponendo, previa ricognizione delle opere oggi utilizzate per la erogazione dei servizi compresi nel S.I.I., un programma degli interventi necessari all'adeguamento del sistema idrico accompagnato dal relativo piano finanziario, nonché dal connesso modello gestionale ed organizzativo e dalle modalità di applicazione delle tariffe, predisponendo ed approvando i documenti allegati alla Convenzione di Gestione che sono stati redatti con criteri che assicurano il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione coerentemente a quanto disposto dagli articoli 11 e 13 della legge 36/94.
  - rilevato l'esistenza di concessioni di servizi, compresi tra quelli del S.I.I. oggetto della presente convenzione elencate nel capitolo 7.1 "Elenco dei soggetti tutelati e servizi loro affidati" dell'allegato Disciplinare Tecnico;
- che i comuni e le provincie dell'ATO 2 con delibera 1/02 della Conferenza dei Sindaci del 24 maggio 2002 hanno, tra l'altro, approvato la Convenzione di Gestione ed i suoi allegati, i Patti Parasociali ed il Sindacato di Voto;
- che la Legge Regionale del 22 gennaio 1996 n. 6 così come modificata dalla Legge Regionale del 16 febbraio 2000 n. 12 al comma 3 ter dell'art. 6 prevede che le decisioni della Conferenza dei Sindaci siano definitive ed immediatamente operative, fermo restando la successiva approvazione da parte dei Consigli degli Enti Locali, ove previsto dalla L.R. 6/96;
- che la L.R. 6/96 all'art. 9 comma 2 prevede che gli Enti Locali approvino la Convenzione di Gestione ed i suoi allegati;
- che il comma 3 dell'art. 16 della Convenzione di Cooperazione impegna gli Enti Locali ad approvare nei rispettivi Consigli la Convenzione di Gestione;
- che la Legge Regionale del 22 gennaio 1996 n. 6 così come modificata dalla Legge Regionale del 18 maggio 1998 n. 14 al comma 3 bis dell'art. 6 prevede che, in caso di mancata esecuzione da parte degli Enti Locali delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della provincia responsabile del coordinamento dell'autorità d'ambito, la provincia dia comunicazione alla Regione di tale inadempienza ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente;
- che la Segreteria Tecnico Operativa dell'A.ATO 2 con lettera 43/02 dell'11 giugno 2002 ha inviato ai Sindaci ed ai Presidenti di Provincia dell'ATO 2 il Verbale e gli Atti della Conferenza dei Sindaci del 24 maggio 2002;
- che il Presidente della Provincia in qualità di coordinatore della Conferenza dei Sindaci con lettera prot. 65/02 sto a.ato 2 del 18 luglio 2002 ha inviato copia su carta della Convenzione di Gestione, dei Patti Parasociali e del Sindacato di Voto nonché copia su CD Rom di tutti gli allegati alla Convenzione di Gestione con la richiesta di approvazione a tutti gli Enti allora facenti parte dell'Autorità d'Ambito 2 Lazio Centrale Roma;
- che il Presidente della Provincia di Roma a norma dell'art. 17 della Convenzione di Cooperazione è delegato in nome e per conto degli enti convenzionati alla stipula della

- Convenzione di Gestione del servizio idrico integrato e dei suoi allegati tra cui i Patti Parasociali;
- che il Presidente della Provincia di Roma per nome e per conto degli Enti Locali dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma in data 30 luglio 2002 ha sottoscritto il Patto Parasociale con il Comune di Roma ed Acea S.p.A. ed il 6 agosto 2002 la Convenzione di Gestione con il gestore prescelto Acea Ato 2 S.p.A..
  - che la Conferenza dei Sindaci con Delibera 3/02 del 26 novembre 2002 ha, tra l'altro:
    - preso atto della istituzione del Comune di Fonte Nuova e del suo inserimento nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma;
    - approvato che il Sindacato di Voto già approvato con delibera 1 /02 del 24 maggio 2002 sia esteso al Comune di Fonte Nuova;
    - approvato l'atto aggiuntivo al Sindacato di Voto allegato alla Delibera;
    - autorizzato la STO a promuovere tutte le iniziative necessarie per il completo inserimento del Comune di Fonte Nuova nell'ATO 2;
  - che la STO con lettera 3/03 del 9 gennaio 2003 ha inviato l'atto aggiuntivo al Sindacato di Voto allegato alla Delibera 3/02 del 26 novembre 2002 della Conferenza dei Sindaci, ha invitato alla approvazione in Consiglio Comunale del documento inviato ed ha sollecitato la approvazione dei precedenti documenti inviati con lettera prot. 65/02 sto a.ato 2 del 18 luglio 2002;
  - che il Sindacato di Voto deve essere firmato dai Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATO con esclusione del Comune di Roma;
  - che all'art. 8 del Sindacato di Voto deve essere inserito il domicilio ed il numero di fax di ciascun comune;
  - che, come precedentemente ricordato, i comuni e le provincie dell'ATO 2 con delibera 1/02 della Conferenza dei Sindaci del 24 maggio 2002 hanno approvato l'acquisizione da parte di ciascun Comune dell'ATO 2 e della Provincia di Roma con esclusione del Comune di Roma di un azione della ACEA ATO 2 Spa ed hanno delegato il Presidente della Provincia di Roma, in qualità di coordinatore dell'A.ATO 2 all'acquisizione, in nome e per conto di ciascun Comune dell'ATO 2, di una azione di ACEA ATO 2 SpA;
  - che il Consiglio di Amministrazione di ACEA ATO 2 in data 5 luglio 2002 ha proposto l'aumento del capitale sociale dedicato ai comuni dell'ATO 2 ed alla Provincia di Roma recante un valore per azione pari ad € 17,57841(diciasette/57841 Euro);
  - che il Presidente della Provincia di Roma per il tramite della STO in esecuzione del deliberato della Conferenza dei Sindaci del 24 maggio 2002 ha proceduto all'acquisizione di una azione per la Provincia di Roma e per ciascun Comune partecipante all'ATO 2 con esclusione del Comune di Roma;
  - che il Presidente della Provincia di Roma per il tramite della STO in esecuzione del deliberato della Conferenza dei Sindaci del 26 novembre 2002 procederà all'acquisizione di una azione della società ACEA ATO 2 S.p.A. per il Comune di Fonte Nuova;
  - che il Presidente della Provincia di Roma in qualità di coordinatore della Conferenza dei Sindaci con lettera prot. 23/04 sto a.ato 2 del 19 febbraio 2004 ha sollecitato l'approvazione della Convenzione di Gestione ed allegati, del Patto Parasociale, del Sindacato di Voto e dell'Atto Aggiuntivo Sindacato di Voto.

Con i sig. Gombaresoli 7 e Anselmi: Cusi Antonio - Jona Soffredo - 2 contr. Cerri - Paris

### DELIBERA

- di acquisire l'azione della società ACEA ATO 2 SpA acquistata in nome e per conto del Comune dal Presidente della Provincia di Roma;
- di approvare la Convenzione di Gestione ed i suoi allegati;
- di approvare i Patti Parasociali ed il Sindacato di Voto e del relativo atto aggiuntivo;

- di prendere atto che il Presidente della Provincia di Roma ha firmato la Convenzione di Gestione ed i suoi allegati per nome e per conto del sottoscritto Comune;
- di prendere atto che il Presidente della Provincia di Roma ha firmato i Patti Parasociali per nome e per conto del sottoscritto Comune;
- di autorizzare il Sindaco alla firma del Sindacato di Voto e del relativo atto aggiuntivo;
- di inserire all'art. 8 del Sindacato di Voto come domicilio: *T. 0221 1. mille 114* e come numero di fax .... *0145527097*.....;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 giugno 2022, n. 397

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Applicazione poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Trevi nel Lazio per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 - Lazio Centrale Roma.

Oggetto: decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. Applicazione poteri sostitutivi nei confronti del Comune di Trevi nel Lazio per il trasferimento del servizio idrico integrato al gestore unico dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale Roma.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO,  
MOBILITA'

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, "Legge di contabilità regionale";

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l'art. 49, che nel dettare i principi per l'esercizio del potere sostitutivo regionale in caso di inerzia o inadempimento, ha recepito i criteri stabiliti dalla Corte Costituzionale con sentenza 43/04 individuando nella Giunta Regionale l'organo di Governo titolare del potere sostitutivo;

VISTA la Legge Regionale 22 gennaio 1996 n. 6 recante "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 4 aprile 2014 n. 5 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque";

VISTA la D.G.R. 626 del 21.12.2012 ad oggetto "Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modifiche. Atto di indirizzo agli enti locali in relazione all'applicazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche";

VISTA la D.G.R. 947 del 30.12.2014 ad oggetto Servizio Idrico Integrato: applicazione dell'art.7 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164";

CONSIDERATO che a seguito dell'individuazione dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale Roma, gli Enti Locali interessati, tra cui il Comune di Trevi nel Lazio, hanno scelto la forma associativa della "Convenzione di Cooperazione" per la gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nel territorio di competenza;

CONSIDERATO che al fine di perseguire le finalità di cui alla L.R. n. 6/1996 l'ATO2 ha individuato la Soc. ACEA ATO 2 S.p.A. quale soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma;

CONSIDERATO che con nota prot. 278317 del 31.05.2017 la Direzione Regionale Risorse Idriche Difesa del Suolo e Rifiuti ha chiesto alle Segreterie Tecnico Operative degli Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Lazio, ai fini della verifica degli adempimenti di cui agli artt. 147 ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'elenco dei Comuni che non hanno trasferito le infrastrutture e gli impianti al gestore unico d'ambito;

CONSIDERATO che la Segreteria Tecnico Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 Lazio Centrale - Roma ha riscontrato la suddetta richiesta con nota prot. n. 216/17 del 12.06.2017 assunta al protocollo regionale con n. 297784 del 12 giugno 2017;

CONSIDERATO che il Comune di Trevi nel Lazio così come risultante dalla nota della Segreteria Tecnico Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, non ha ancora trasferito il servizio idrico integrato alla Soc. ACEA ATO 2 S.p.A., pur avendo aderito all'ATO2 sottoscrivendo la relativa Convenzione di Cooperazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 153, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i Comuni devono provvedere all'affidamento in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato delle infrastrutture idriche di proprietà comunale entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione e che qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172 del medesimo decreto legislativo ovvero il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente;

CONSIDERATO che l'obbligo di trasferimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato è stato altresì ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (v. in particolare le sentenze del Consiglio di Stato Sezione Quinta n. 02913/2017 e n. 02320/2017 con le quali sono stati respinti i ricorsi presentati da alcuni Comuni contro la diffida regionale al trasferimento del servizio idrico integrato al gestore dell'ambito in applicazione dell'art. 153 comma 1 del D.Lgs. 152/2006);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 238121 del 24.04.2018 la Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo ha diffidato il Comune ad avviare, entro il termine di 15 giorni, le procedure per il trasferimento delle opere afferenti il s.i.i. alla Soc. ACEA ATO 2 Spa, specificando che, in caso di mancato adempimento, sarebbero state avviate le procedure per l'applicazione dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 172 co. 4 del D.Lgs 152/2006, invitando altresì l'ente di governo dell'ambito ad una valutazione in merito all'applicazione dell'art. 152 co. 2 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., laddove si ravvisino problematiche che possano compromettere la qualità della risorsa;

CONSIDERATO che il Comune di Trevi nel Lazio ha riscontrato la citata nota regionale in data 7/5/2018 (n. prot. com. 3519/2018), rappresentando l'applicabilità dell'art. 147, comma 2 bis, del D. lgs. n. 152/200 e, pertanto, chiedendo alla Regione di soprassedere al commissariamento;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 0315872 del 29.05.2018 la Direzione Regionale Risorse idriche e difesa del suolo, si richiamava alla "Relazione sullo stato dei trasferimenti dei servizi comunali dell'ATO2 Lazio Centrale - Roma al S.I.I.. Aggiornamento 14 maggio 2018" che evidenziando l'ambito di applicabilità dell'art. 147, comma 2 bis, del D. lgs. n. 152/2006, non includeva il comune di Trevi nel Lazio;



ATTESO altresì che con la sentenza n. 423 del 17.01.2019 la sez. V del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili i ricorsi per la revocazione della sentenza n. 2320/2017;

CONSIDERATO che il trasferimento dei servizi idrici diviene improrogabile alla luce dell'articolo 22, comma 1 - quinquies del decreto-legge n. 152 del 2021 che - nel quadro dell'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, milestone (M2C4-2), "Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati" - ha modificato l'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo che: *"Entro il 1° luglio 2022, le gestioni del servizio idrico in forma autonoma per le quali l'ente di governo dell'ambito non si sia ancora espresso sulla ricorrenza dei requisiti per la salvaguardia di cui al comma 2-bis, lettera b), confluiscono nella gestione unica individuata dal medesimo ente. Entro il 30 settembre 2022, l'ente di governo dell'ambito provvede ad affidare al gestore unico tutte le gestioni non fatte salve ai sensi del citato comma 2-bis"*;

CONSIDERATO che l'obbligo di trasferimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza amministrativa, dalle sentenze del Consiglio di Stato Sezione Quinta nn. 1710, 1815, 1816, 1820, 1835, 1837, 1843 e 1853 del marzo 2022 con le quali il giudice amministrativo ha: a) rigettato i ricorsi dei comuni di Monte Romano, Farnese, Ronciglione, Proceno, Bagnoregio, Fabrica di Roma, Grotte di Castro e Villa San Giovanni in Tuscia per l'annullamento delle deliberazioni della Giunta Regionale di esercizio dei poteri sostitutivi e il Decreto del Presidente n. T00171/2019 di nomina del commissario ad acta; b) accolto gli appelli dell'amministrazione regionale; c) ordinato l'esecuzione della sentenze;

CONSIDERATO che con nota prot. 313037 del 30 marzo 2022 la Direzione Regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo ha rinnovato la richiesta alle Segreterie Tecnico Operative degli Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Lazio, ai fini della verifica degli adempimenti di cui agli artt. 147 ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'elenco dei Comuni che non hanno trasferito le infrastrutture e gli impianti al gestore unico d'ambito;

CONSIDERATO che la Presidenza dell'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 ha comunicato con le note prot. n. 688 del 5 aprile 2022 e prot. n. 848 del 3 maggio 2022 che il Comune di Trevi nel Lazio risulta fra i Comuni che non hanno ancora trasferito le infrastrutture e gli impianti al gestore unico d'ambito;

CONSIDERATO che con la nota prot. n. 483542 del 17 maggio 2022 la Direzione Regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo ha diffidato il Comune ad avviare, entro il 31 maggio 2022, le procedure per il trasferimento delle opere afferenti il s.i.i. alla Soc. Acea ATO 2 Spa, specificando che, in caso di mancato adempimento, sarebbero state avviate le procedure per l'applicazione dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 172 co. 4 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che ATO 2 (Lazio Centrale Roma) con la nota prot. n. 1018 del 27 maggio 2022 acquisita al protocollo regionale con il n. 529884 del 30 maggio 2022 illustrando lo stato di attuazione dei trasferimenti di cui sopra ha allegato una "Relazione Acquisizione Comuni per Completamento Gestione ATO 2" del soggetto gestore dalla quale risulta che il Comune di Trevi nel Lazio non ha formalmente avviato il trasferimento del servizio idrico integrato e delle opere ad esso afferenti;

PRESO ATTO che il comune non ha adempiuto nei termini fissati

RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie sussistano i presupposti di legge per far luogo alla nomina di un Commissario ad acta per il trasferimento del servizio idrico integrato del Comune di Trevi nel Lazio al gestore unico del servizio idrico integrato dell'ATO2, Soc. ACEA ATO 2 S.p.A., stante l'inerzia del Comune stesso nell'adozione degli atti di propria competenza;

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 27 dicembre 2019 ha deciso di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 dello Statuto, il presente provvedimento al parere del Consiglio delle Autonomie Locali;

PRESO ATTO che il Consiglio delle Autonomie Locali non ha espresso il parere richiesto e che pertanto si può procedere ai sensi degli artt. 153, comma 1 e 172, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, come richiesto dall'Assessore proponente con nota prot. n. 540576 del 31/05/2022.

### DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente

1. di esercitare il potere sostitutivo nei confronti del Comune di Trevi nel Lazio, ai sensi dell'art. 153 comma 1 e 172 comma 4 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il trasferimento del servizio idrico integrato del Comune di Trevi nel Lazio al gestore unico dell'ATO2, mediante la nomina di un Commissario ad acta.

Con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell'Assessore competente, si provvederà alla nomina del Commissario ad acta.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lazio.

Prot 3858  
del 28/5/2022



**Giuseppe Cappetta**  
[comune.civitellasanpaolo@pcert.it](mailto:comune.civitellasanpaolo@pcert.it)

**Labico**  
**Danilo Giovannoli**  
[protocollo@comune.labico.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.labico.legalmail.it)

**Ladispoli**  
**Alessandro Grando**  
[comunediladispoli@certificazioneposta.it](mailto:comunediladispoli@certificazioneposta.it)

**Licenza**  
**Ilaria Passacantilli**  
[servizidemografici.licenza@legalmail.it](mailto:servizidemografici.licenza@legalmail.it)

**Roviano**  
**Mattia Folgori**  
[comuneroviano@pec.it](mailto:comuneroviano@pec.it)

**S. Angelo Romano**  
**Martina Domenici**  
[comune.santangeloromano@legalmail.it](mailto:comune.santangeloromano@legalmail.it)

**Trevi nel Lazio**  
**Silvio Grazioli**  
[demograficotrevi@pec.it](mailto:demograficotrevi@pec.it)

**Acea Ato2 SpA**  
**Presidente**  
**Ing. Claudio Cosentino**  
[acea.ato2@pec.aceaspa.it](mailto:acea.ato2@pec.aceaspa.it)

**Inviata via pec**

**OGGETTO: stato di attuazione dei trasferimenti dei servizi idrici integrati. Modifica dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e nuove scadenze per il trasferimento dei servizi idrici ai gestori unici dei servizi idrici integrati - Rif. nota Regione Lazio prot. 483542 del 17/05/2022**

Con la nota in epigrafe codesta Direzione Generale chiedeva a questo Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – (Lazio Centrale – Roma) di vigilare sul rispetto della Convenzione di Cooperazione e della Convenzione di gestione e fornire il supporto necessario ai trasferimenti.

Al riguardo, con la presente si trasmette la sintesi delle attività finora svolte ed un aggiornamento sulla situazione attuale in merito all'oggetto.

Con prot. STO n. 689/22 del 5 aprile 2022, i Comuni in indirizzo sono stati ulteriormente sollecitati al trasferimento dei servizi idrici comunali alla gestione unica del S.I.I. nell'ATO2; con successive note di

analogo tenore che il gestore ACEA ATO2 ha inviato ai medesimi Comuni per avviare le relative procedure, è stata chiesta la trasmissione della necessaria documentazione entro il 22 aprile 2022.

Nel periodo intercorso il gestore ACEA ATO2 ha incontrato i Comuni in indirizzo, così come rappresentato con la nota prot. 332382/22 del 27 maggio 2022, ed anche questa Segreteria ha incontrato i Sindaci o i rappresentanti dei Comuni di: Ladispoli, Anticoli Corrado, Campagnano e Roviano, che ne hanno fatto richiesta.

Nel corso dei suddetti incontri sono state ribadite le ragioni ed i riferimenti normativi per l'obbligatorietà e l'urgenza del trasferimento dei servizi idrici comunali alla gestione unica del S.I.I., come peraltro già rappresentato nelle note sopra richiamate.

In aggiornamento a quanto comunicato con prot. STO n. 848/22 del 3 maggio u.s. e con riferimento alla nota in epigrafe, nella tabella che segue è riportata la situazione degli adempimenti relativi all'adozione delle delibere C.C. per l'approvazione della Convenzione di Cooperazione, della Convenzione di Gestione, nonché del trasferimento del Servizio Idrico Integrato al gestore unico dell'ATO da parte dei Comuni interessati.

<b>Comune</b>	<b>Delibera C. C. approv. Conv. di Cooperazione</b>	<b>Delibera C. C. approv. Conv. di Gestione</b>	<b>Delibera C. C. approv. trasferimento SII al gestore unico</b>
Agosta	n. 15 del 13/09/2002	n. 15 del 13/09/2002	n. 5 del 26/02/2020
Anguillara Sabazia	n. 18 del 11/02/2003	n. 17 del 11/02/2003	n. 46 del 03/12/2018
Anticoli Corrado		n. 1 del 20/03/2004	
Ardea	*	*	*
Campagnano di Roma	n. 12 del 28/02/2022	n. 19 del 10/03/2022	
Canale Monterano	n. 10 del 07/04/2004	n. 11 del 07/04/2004	
Cerreto Laziale			
Civitella San Paolo	n. 28 del 14/12/2002	n. 29 del 14/12/2002	n. 3 dell'11/02/2020
Labico	n. 28 del 04/06/2004	n. 27 del 04/06/2004	
Ladispoli	n. 73 del 04/11/2002	n. 75 del 04/11/2002	n. 1 del 28/01/2020
Licenza	n. 8 del 31/03/2003	n. 7 del 31/03/2003	**
Roviano			n. 10 del 02/03/2020
Sant'Angelo Romano	n. 14 del 25/03/2003	n. 15 del 25/03/2003	n. 30 del 30/11/2020
Trevi nel Lazio		n. 10 del 21/05/2004	***

\* Il Segretario generale del Comune di Ardea, con mail del 27 maggio, ha comunicato che con deliberazione C.C. n. 15 del 26/04/2022 è stata approvata la Convenzione di Cooperazione e con la deliberazione n. 21 del 26/05/2022, in attesa di pubblicazione, si è provveduto ad approvare lo schema di Convenzione di Gestione del S.I.I. nell'ATO2 ed il trasferimento del servizio idrico comunale e delle relative infrastrutture idriche

\*\* Delibera G.C. n. 76 del 05/11/2020 contraria al trasferimento

\*\*\* Delibera C.C. n. 45 del 20/12/2018 contraria al trasferimento

Il Comune di Roviano, come si desume dalla tabella soprariportata, ha approvato l'avvio del trasferimento del servizio idrico integrato ad ACEA ATO2, senza però la necessaria approvazione delle Convenzioni di cooperazione e di gestione. Al riguardo ha inviato la nota prot. 2713 del 27 maggio (allegata).

Inoltre:


- il Comune di Anticoli C. ha inviato la nota prot. 1825 del 13 maggio (allegata)
- il Comune di Ardea ha inviato la nota prot. 37119 del 18 maggio (allegata);
- il Comune di Campagnano ha inviato la nota prot. 16401 del 18 maggio u.s. (allegata);
- il Comune di Civitella S. Paolo ha inviato la nota prot 2371 del 24 maggio (allegata);
- il Comune di Ladispoli ha inviato una email prot. 25446/2022 del 19 maggio (trasmessa anche a codesta Direzione);
- il Comune di Licenza ha inviato la nota prot. 1672 del 23 maggio (allegata).

Con il Comune di Cerreto L. è stato fissato un incontro per martedì 31 maggio p.v.

Per ulteriori dettagli si allegano la “ Relazione Acquisizione Comuni per Completamento Gestione ATO2 – 27 maggio 2022” trasmessa da Acea ATO2 con la citata nota prot. 332382/22 , in cui sono riportati gli esiti delle attività svolte, e le delibere C.C. di approvazione del trasferimento del S.I.I. al gestore unico Acea ATO2.

Si assicura fin d’ora che la scrivente Segreteria, in collaborazione con il gestore Acea ATO2, provvederà a fornire successivo aggiornamento in merito all’avanzamento delle attività, per la fine del prossimo mese di giugno.

**Il Dirigente Responsabile**  
**dott. ing. Massimo Paternostro**



---

MP/al

Allegati: c.s.

**PEC**

Tipo E-mail

Da

A

CC

Oggetto

PEC

-- < stoato2roma@pec.ato2roma.it >  
< risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it >  
< acea.ato2@pec.aceaspa.it >  
< comune.santangeloromano@legalmail.it >  
< comunediladispoli@certificazioneposta.it >  
< comuneroviano@pec.it >  
< demograficotrevi@pec.it >  
< servizidemografici.licenza@legalmail.it >

0001018/22: STATO DI ATTUAZIONE DEI TRASFERIMENTI DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI. MODIFICA DELL'ARTICOLO 147 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 E NUOVE SCADENZ

Venerdì 27-05-2022 18:10:25

STATO DI ATTUAZIONE DEI TRASFERIMENTI DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI. MODIFICA DELL'ARTICOLO 147 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006 E NUOVE SCADENZE PER IL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI IDRICI AI GESTORI UNICI DEI SERVIZI IDRICI INTEGRATI - RIF. NOTA REGIONE LAZIO PROT. 483542 DEL 17/05/2022

**Allegati:**

20220527\_DELIB.\_ALLEGATE\_NOTA\_REGLAZIO.ZIP 20220527\_NOTE\_ALLEGATE\_NOTA\_REGLAZIO.ZIP 57561.PDF

**Dati Tecnici:**

message.eml sostitutiva.xml testo\_email.txt Daticert.xml

STO ATO2  
Protocollo Uscita N. 0001018/22  
del 27/05/2022

**REGIONE LAZIO**  
**Direzione Regionale Lavori pubblici,**  
**stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo**  
**Area Attuazione servizio idrico integrato e risorse idriche**  
Ing. Wanda D'Ercole  
Ing. Nicola Marcucci  
[risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it](mailto:risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it)

p.c.

**Sindaco della**  
**Città Metropolitana di Roma Capitale**  
**Coordinatore Conferenza dei Sindaci ATO2**  
Prof. Roberto Gualtieri  
[protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitanaroma.it)  
**Capo di Gabinetto**  
Dott. Bruno Manzi  
[segreteria.capodigabinetto@cittametropolitanaroma.it](mailto:segreteria.capodigabinetto@cittametropolitanaroma.it)

**Sindaci dei Comuni di**  
**Agosta**  
Massimiliano Valente  
[protocolloagosta@pec.it](mailto:protocolloagosta@pec.it)

**Anguillara Sabazia**  
Angelo Pizzigallo  
[comune.anguillara@pec.it](mailto:comune.anguillara@pec.it)

**Anticoli Corrado**  
Francesco De Angelis  
[comune.anticolicorrado@pec.it](mailto:comune.anticolicorrado@pec.it)

**Ardea**  
Mario Savarese  
[uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it](mailto:uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it)

**Campagnano di Roma**  
Alessio Nisi  
[protocollo@pec.comunecampagnano.it](mailto:protocollo@pec.comunecampagnano.it)

**Canale Monterano**  
Alessandro Bettarelli  
[segretario@pec.comune.canalemonterano.rm.it](mailto:segretario@pec.comune.canalemonterano.rm.it)

**Cerreto Laziale**  
Gina Panci  
[comunecerreto laziale@pec.it](mailto:comunecerreto laziale@pec.it)

**Civitella S.Paolo**

*STO ATO2 – Roma Segreteria Tecnico Operativa della Conferenza dei Sindaci  
dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale – Roma  
c/o Città Metropolitana di Roma Capitale via Cesare Pascarella, 31 - 00153 Roma  
tel. 06-5852271 fax. 06-58522724 www.ato2roma.it pec: stoato2roma@pec.ato2roma.it  
e-mail: atodue@cittametropolitanaroma.it*